

se per la conservazione e il miglioramento degli stes  
si, darli in affitto o in mezzadria a qualcuno fer  
mato, sotto le condizioni che creverà appartenere  
e incuorare il figlio.

Vendere, permettere, donare, ipotecare, tenere immo  
bili del costituito e gravarli di servizi  
Contrarre mutui, consentendo gli opportuni inter  
vi e le opportune cause.

Costituire rendite perpetue e vitalizie attive e pa  
sive e consentire contratti anticipati.

Vendere, tenere mobili del costituito e darli in fe  
gno, affrancare e ridurre rendite e canoni.

Cogliere in locazione tanto fard' rebus, quanto  
fard' urbani, appartamenti o qualcuna persona  
l'eventire, accettare, avallare e girare cambiiali e qua  
lunque altro effetto all'ordine - spettare danno  
ni costituire documenti da h. fare dei canoni  
e d'ancorazioni d'ogni specie.

Esigere capitali, interessi, frutti e rendite da que  
nun debitore, rilasciare quietanza su qualunque  
fara consentire cancellazioni d'ipotesche, fare  
delegazioni per pagamento leggero dominio per quals  
iasi altra, accettare crediti con o senza beneficio in  
ventario, denunziare, per gli effetti della fama  
di registro, rimaneggiare, procedere alla divisione

dell'eredità anche in via amicabile, domanda  
e apposizioni di sigilli.

Promuovere in giudizio tutti i diritti spettanti  
al costituito rappresentarlo anche qualcuna  
presa giurisdicione del Requa e in qualunque gra  
do del giudizio, sostituire procuratori con min  
li o più limitati poteri, nominare avvocati e  
procuratori legali leggere dominio nei proced  
imenti relativi alle cause, produrre ogni genere  
di prove e con specialità deferire, referire et al  
cittare il giuramento anche deciso, tramiglio  
canciliare e compromettere sulle cause nate e  
da insorgere, ottenere sentenze, infinguere con  
tutti i gravami ammessi dalla legge, fraudare  
e tutt'gli'alti d'escusione fatta, na mobilia  
che immobilare contro qualcun debitore, ottenuto  
all'asta il rilascio delle copie esecutive sia delle  
sentenze, che dei contratti.

Insomma il procuratore potrà far tutto ciò che  
probabi personalmente il costituito medesimo  
e tutto ciò in ampia forma ed in maniera tale  
che il presente mandato non possa essere in  
frugato sotto pretesto di effetto di poteri ritenuti  
dai dal costituito sin d'ora farsi e firmare  
quanto sarà a fabbrica dal nullo dalo procuratore